REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'agricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 5, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 17, paragrafo 6, l'articolo 23, paragrafo 5 e l'articolo 30,

considerando che la Commissione deve essere in grado di seguire come viene condotta la regolazione dei prezzi dalle organizzazioni dei produttori, nonché in che modo queste ultime applicano la compensazione finanziaria e l'aiuto al riporto;

considerando che i regimi comunitari d'intervento previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 implicano la necessità di disporre dei corsi rilevati sui mercati all'ingrosso e nei porti rappresentativi della Comunità;

considerando che è opportuno fissare l'elenco dei mercati e porti degli Stati membri che devono essere considerati rappresentativi per un determinato prodotto;

considerando che occorre inoltre stabilire la frequenza della rilevazione dei corsi di mercato e delle correlative comunicazioni;

considerando che, in seguito ad un migliore inquadramento dei regimi comunitari d'intervento nel settore dell'organizzazione comune dei mercati, le comunicazioni relative all'applicazione e al controllo di questi regimi si sono accresciute;

considerando che le disposizioni inerenti alle comunicazioni dei dati sono state introdotte dal regolamento (CEE) n. 1106/90 della Commissione, del 18 aprile 1990, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/92 [4]; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di semplificare, armonizzare e raggruppare i dati trasmessi; che è inoltre opportuno tener conto del tenore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che è pertanto necessario adottare un nuovo regolamento ed abrogare il regolamento (CEE) n. 1106/90;

considerando che è necessario disporre di taluni dati per la fissazione dell'aiuto forfettario; che la comunicazione di tali dati è prevista dal regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca [5]; che, in relazione all'accorpamento, nel presente regolamento, di talune disposizioni del cennato regolamento, occorre abrogare l'articolo 15;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Comunicazioni relative all'applicazione dei prezzi di ritiro e dei prezzi di vendita da parte delle organizzazioni dei produttori

Articolo 1

1. Entro due mesi a decorrere dall'inizio della campagna di pesca durante la quale i prezzi di ritiro e i prezzi di vendita sono applicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, qui di seguito denominato « regolamento di base ».

Qualora i prezzi di ritiro e i prezzi di vendita siano fissati da un'associazione formata da varie organizzazioni di produttori, nella comunicazione devono essere elencate le organizzazioni di produttori che intendono praticare il sistema notificato.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica degli elementi di cui al paragrafo 1.

TITOLO II

Comunicazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento di base

Articolo 2

Le comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base comprendono, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E di detto regolamento e per ciascun mercato o porto rappresentativo:

[1] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50.
[4] GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 6.
[5] GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.

1) i dati mensili seguenti, per ciascun prodotto :

   a) prezzo medio mensile di mercato, ponderato secondo i quantitativi commercializzati ;

   b) quantitativo globale commercializzato ;

   c) quantitativo globale ritirato dal mercato ;

2) i dati semestrali seguenti, per ciascuna categoria di prodotto :

   a) prezzo medio semestrale di mercato ;

   b) quantitativo commercializzato ;

3) inoltre, quando per un prodotto il mercato subisce o rischia di subire una crisi o un turbamento, le comunicazioni concernenti il mercato di tale prodotto sono inviate almeno ogni settimana per ciascun giorno di mercato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano ogni sei mesi alla Commissione, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento di base :

a) i quantitativi ritirati o invenduti sul mercato, secondo il caso :

   — al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita comunitari, ed eventualmente al prezzo di ritiro regionalizzato ;

   — al prezzo di ritiro autonomo ;

   per ciascun prodotto ritirato si devono indicare le categorie di cui trattasi ;

b) i prezzi medi ricavati e i quantitativi venduti, ripartiti secondo le opzioni di smercio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione (1) e secondo i prodotti ;

c) i quantitativi dei prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto al riporto, suddivisi per categoria, i tipi di trasformazione eseguiti e i prezzi medi di vendita all'ingrosso dei prodotti trasformati.

2. Dopo la fine della campagna di pesca, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento di base, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro competente i quantitativi dei prodotti posti in vendita dall'organizzazione di produttori e i quantitativi dei prodotti che hanno fruito della compensazione finanziaria e dell'aiuto al riporto, secondo quanto disposto negli articoli 12 e 14 del regolamento di base.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 settembre, l'importo delle spese tecniche relative alle operazioni di congelazione, magazzinaggio, filettatura, salagione, essiccazione, cottura e conservazione in vivaio.

Tali comunicazioni si riferiscono ai dati dell'anno precedente e riguardano i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento di base.

TITOLO III

Comunicazioni relative ai prodotti di cui agli allegati II e III del regolamento di base

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base, comprendenti, per ciascun prodotto elencato nell'allegato II di detto regolamento e preso in considerazione ai fini della fissazione del prezzo di orientamento, nonché per ciascun mercato e porto rappresentativo :

— il prezzo medio mensile di mercato, ponderato secondo i quantitativi commercializzati ;

— i quantitativi globali commercializzati nello stesso mese.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di base, comprendenti, per ogni specie e tipo di presentazione di cui all'allegato III di detto regolamento, nonché per ciascun mercato o porto rappresentativo :

— il prezzo medio mensile di mercato, ponderato secondo i quantitativi commercializzati ;

— i quantitativi globali commercializzati nello stesso mese.

Queste comunicazioni sono effettuate per i prodotti freschi e refrigerati, da un lato, e per i prodotti congelati, dall'altro.

Articolo 7

1. Per i prodotti contemplati negli allegati II e III del regolamento di base, le organizzazioni di produttori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro interessato almeno i dati mensili seguenti, suddivisi per specie e presentazione commerciale :

a) nel caso dei prodotti dell'allegato II :

   — il quantitativo sbarcato dai propri aderenti,

   — il quantitativo venduto e il prezzo medio di vendita,

   — il quantitativo invenduto e destinato a essere conservato in depositi frigoriferi,

   — il quantitativo reimmesso sul mercato dopo immagazzinamento ;

(1) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.

b) nel caso dei prodotti dell'allegato III :

— il quantitativo venduto e consegnato all'industria di trasformazione e il prezzo medio di vendita.

Le comunicazioni suddette sono inviate mensilmente dallo Stato membro alla Commissione.

2. Qualora si constati che i prezzi di vendita sono inferiori al livello indicato all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base e che tale situazione di prezzi rischia di perdurare, le organizzazioni di produttori comunicano ogni settimana allo Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, distinte per giorno di mercato. Lo Stato membro le trasmette immediatamente alla Commissione.

TITOLO IV

Comunicazioni relative a taluni prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento di base

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° novembre, i prezzi medi mensili alla produzione rilevati nelle zone di produzione rappresentative, nonché i quantitativi commercializzati relativi a prodotti con caratteristiche commerciali ben definite.

Queste comunicazioni riguardano i tre anni precedenti la fissazione dei prezzi di riferimento.

Per prodotto con caratteristiche commerciali ben definite si intende :

— per la carpa : carpa viva di peso non inferiore a 800 g ;

— per il salmone : salmone dell'Atlantico, intero, di peso non inferiore a 900 g.

Per prezzo alla produzione si intende il prezzo di vendita praticato dal produttore al grossista.

TITOLO V

Comunicazioni relative ai prodotti dell'allegato VI del regolamento di base

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento di base :

a) gli importi del valore forfettario ripartiti secondo le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4176/88, entro un mese a decorrere dall'inizio di ciascuna campagna di pesca ;

b) un prospetto che indichi, per prodotto e per categoria di prodotto, i prezzi medi rilevati e i quantitativi commercializzati nei mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi, entro un mese dalla fine di ogni semestre ;

c) il prezzo medio per prodotto (considerando globalmente tutte le categorie) e gli sbarchi complessivi nello Stato membro interessato relativi alla precedente campagna di pesca, entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascuna campagna di pesca.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 10

1. I mercati all'ingrosso e i porti rappresentativi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento di base sono elencati nell'allegato I del presente regolamento per i prodotti in esso indicati.

2. Per prezzo medio di mercato si intende il prezzo medio alla prima vendita, ponderato secondo i quantitativi commercializzati, senza tener conto degli eventuali quantittivi ritirati.

Articolo 11

1. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente regolamento sono inviate alla Commissione mediante telescritto, telecopia o collegamento informatico diretto (messaggeria elettronica), nella forma prevista negli allegati II-XIII del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria, per l'invio delle comunicazioni alla Commissione si rispetta il calendario seguente :

— le comunicazioni mensili sono inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese considerato ;

— le comunicazioni semestrali sono inviate entro il 31 agosto per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso e anteriormente al 1° marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1106/90 è abrogato.

Articolo 13

L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4176/88 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

MERCATI ALL'INGROSSO E PORTI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA

I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3759/92

1. Aringhe *(Clupea harengus)*		Boulogne-sur-Mer
	l'insieme dei mercati di	Fehmarn/Kiel/Maasholm
	l'insieme dei mercati di	Hirtshals/Skagen
		Killybegs
		Lerwick
	l'insieme dei mercati di	Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway
		Rossaveal
	l'insieme dei mercati di	Scheveningen/IJmuiden
2. Sardine (Sardina pilchardus)		
a) dell'Atlantico		La Turballe
		Saint-Guénolé
		Sada
		Vigo
		Arrecife
		Matosinhos
		Peniche
		Figueira da Foz
		Olhão
		Portimão
b) del Mediterraneo	l'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico
	l'insieme dei mercati di	Chioggia/Porto Garibaldi
	l'insieme dei mercati di	Martigues
		Port-Vendres
		Sète
		Kavala
		Pireo
		Salonicco
		Castellón
		Tarragona
3. Spinaroli (Squalus acanthias)		Burtonport
		Grimsby
		Aberdeen/Peterhead
		Mallaig
		Concarneau
		Cherbourg
		Lorient
4. Gattucci (Scyliorhinus spp.)		Concarneau
		Cherbourg
		Lorient
		Ostende
5. Sebasti (Sebastes spp.)		Boulogne-sur-Mer
	l'insieme dei mercati di	Bremerhaven/Cuxhaven
6. Merluzzi bianchi (Gadus morrhua)	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
	l'insieme dei mercati di	Grimsby/Hull
		Fraserburgh
		Boulogne-sur-Mer
		Lorient
	l'insieme dei mercati di	Bremerhaven/Cuxhaven
	l'insieme dei mercati di	Heiligenhafen/Kiel
	l'insieme dei mercati di	Hvide Sande
		Neksø
		Howth
		IJmuiden
		Scheveningen
		Ostende

7. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		Boulogne-sur-Mer
		Lorient
	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
	l'insieme dei mercati di	Grimsby/Hull
		Shetlands
	l'insieme dei mercati di	Bremerhaven/Cuxhaven
	l'insieme dei mercati di	Hanstholm/Skagen
8. Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
	l'insieme dei mercati di	Grimsby/Hull
		Fraserburgh
		Boulogne-sur-Mer
		Lorient
	l'insieme dei mercati di	Hanstholm/Thyborøn
		IJmuiden
		Killybegs
9. Merlani (Merlangus merlangus)	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
		Boulogne-sur-Mer
		Fraserburgh
		Lorient
		IJmuiden
10. Molva (Molva spp.)	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
		Newlyn
	l'insieme dei mercati di	Bremerhaven/Cuxhaven
		Lorient
		Concarneau
11. Sgombri (Scomber scombrus)		Boulogne-sur-Mer
		Castletownbere
		Killybegs
	l'insieme dei mercati di	Mallaig/Ullapool
	l'insieme dei mercati di	Hirtshals/Skagen
		Laredo
		Ondarroa
		Santoña
		Guetaria
		Matosinhos
		Peniche
12. Sgombro cavallo (Scomber japonicus)		Punta Umbría
		Santoña
		Olhão
		Setúbal
		Portimão
		Peniche
13. Acciughe (Engraulis spp.)	l'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico
	l'insieme dei mercati di	Chioggia/Porto Garibaldi
		Goro
		Fano
		Kavala
		Salonicco
		Pireo
		Sètes
		Saint-Jean-de-Luz
		Barbate
		Bermeo
		Cádiz
		Guetaria
		Ondarroa
		Rosas
		Santoña
14. Passere di mare (Pleuronectes platessa)		Boulogne-sur-Mer
	l'insieme dei mercati di	Thyborøn/Hvide Sande
		Lowestoft
		IJmuiden
		Urk
		Zeebrugge

15. Naselli (Merluccius merluccius)		Ayr
		Castletownbere
		Lorient
		Concarneau
	l'insieme dei mercati di	Les Sables d'Olonne
		Hanstholm
		La Coruña
		Vigo
		Pasajes
		Ondarroa
	l'insieme dei mercati di	Cillero/Burela
		Algeciras
		Olhão
		Matosinhos
		Lisboa
		Póvoa de Varzim
		Setúbal
		Mazara del Vallo
16. Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)		Concarneau
		Le Guilvinec
	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
		Newlyn
		Castletownbere
		La Coruña
		Vigo
17. Pesce castagna (Brama spp.)		Vigo
		Sesimbra
		Olhão
		Lisboa
18. a) Rane pescatrici intere (Lophius spp.)	l'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead
	l'insieme dei mercati di	Lerwick/Scalloway
		Ondarroa
		La Coruña
		Vigo
		Marín
		Peniche
		Matosinhos
b) Rane pescatrici decapitate (Lophius spp.)		Zeebrugge
		Newlyn
		Concarneau
		Le Guilvinec
		Lorient
19. Limande (Limanda limanda)	l'insieme dei mercati di	Thyborøn/Hirtshals
		Boulogne
		Dieppe
		Zeebrugge
		Oostende
	l'insieme dei mercati di	Maasholm/Heiligenhafen
		Aberdeen
		Peterhead
		Arbroath
		IJmuiden
		Urk
20. Passere pianuzze (Platichthys flesus)	l'insieme dei mercati di	Rügen/Usedom
		Sjællands Odde
		Grenå
		Boulogne
		IJmuiden
		Urk

21. Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)		Burela Guetaria Bermeo Santoña Lorient Concarneau Douarnenez S. Roque/Madalena (isola di Horta, isola di Pico, Azzore, Faial, Azzorre) Pireo
22. Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	l'insieme dei mercati di	Port en Bessin Les Sables d'Olonne Granville Puerto de Santa Maria Huelva Chioggia Setúbal

II. **Prodotti dell'allegato I D del regolamento (CEE) n. 3759/92**

Gamberetti grigi (Crangon crangon)	l'insieme dei mercati di	Cuxhaven/Dorum/Spieka/Wremem
	l'insieme dei mercati di	Husum/Tonning/Busum
	l'insieme dei mercati di	Den Oever Lij Colijnsplaat Zeebrugge Havneby Kings Lynn

III. **Prodotti dell'allegato I E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

1. Granchi di mare (Cancer pagurus)		Kingswear Morlaix Brest Noirmoutier
2. a) Scampi : interi (Nephrops norvegicus)		Mallaig Eyemouth Ayr North Shields Rossaveal Østerby Skagen
	l'insieme dei mercati di	Guilvinec Zeebrugge La Coruña Marín Huelva Vila Real de Santo António
b) Scampi : coda (Nephrops norvegicus)		Mallaig Kilkeel Portavogie Fraserburgh Zeebrugge Skagen
3. Sogliole (Solea spp.)		Zeebrugge Oostende
	l'insieme dei mercati di	Les Sables d'Olonne Boulogne La Rochelle Puerto de Santa Maria Mazara del Vallo Ancona

l'insieme dei mercati di	Ostfriesland
l'insieme dei mercati di	Büsum/Husum
l'insieme dei mercati di	Hvide Sande/Thorsminde
	Brixham
	Lowestoft
	IJmuiden
	Urk

IV. **Prodotti dell'allegato II A del regolamento (CEE) n. 3759/92**

1. Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoïdes)		Vigo
		Aveiro
		Boulogne
2. Naselli (Merluccius spp.)		Vigo
		Aveiro
		Lorient
		Concarneau
	l'insieme dei mercati di	Les Sables d'Olonne
		Hendaye
3. Orate di mare delle specie Dentex e Pagellus spp.		Anzio
		Bari
		San Benedetto del Tronto
		Pireo

V. **Prodotti dell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 3759/92**

Gamberi (Penaeidae)	Huelva
	Larivot (Guyane)

VI. **Prodotti dell'allegato II, parte C del regolamento (CEE) n. 3759/92**

1. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti	Anzio
	Bari
	San Benedetto del Tronto
	Pireo
	Las Palmas
2. Calamari (Loligo spp.)	Anzio
	Bari
	San Benedetto del Tronto
	Pireo
	Vigo
	Aveiro
	Las Palmas
3. Calamari (Ommastrephes sagittatus)	Anzio
	Bari
	San Benedetto del Tronto
	Vigo
	Aveiro
	Las Palmas
4. Polpi del genere Octopus	Anzio
	Bari
	Pireo
	San Benedetto del Tronto
	Las Palmas
5. Calamari (Illex spp.)	Anzio
	Bari
	San Benedetto del Tronto
	Pireo
	Vigo
	Aveiro
	Las Palmas

VII. **Prodotti dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92**

Tutte le specie di tonni	Concarneau Douarnenez Lorient Saint-Jean-de-Luz Bermeo Laxe Caramiñal Villagarcía de Arosa Arrecife Santa Eugenia de Riveira Algeciras Cádiz Funchal (Isola di Madera) Ponta Delgada (Isola di St. Miguel, Le Azzorre) S. Roque/Madalena (Isola di Pico, Azzorre) Horta (Isola di Faial, Le Azzorre)

VIII. **Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92**

Zone di produzione rappresentative :

1. Carpa :

— Germania	— Oberpfalz, — l'insieme delle zone Oberfranken/Mittelfranken — l'insieme delle zone Sachsen e Brandenburg
— Francia	— Dombes — l'insieme delle zone Brenne/Sologne

2. Salmone

— Regno Unito	l'insieme delle zone costiere e delle isole della Scozia
— Irlanda	l'insieme delle zone costiere
— Danimarca	l'insieme delle zone costiere di Bornholm

ALLEGATO II

Comunicazione (annua) di cui all'articolo 1

(da inviare entro due mesi dalla fine dell'anno considerato)

PREZZI DI RITIRO E DI VENDITA PRATICATI DALLE OP

STATO MEMBRO : .....

Applicazione del prezzo di ritiro/vendita nel settore dei prodotti della pesca durante la campagna 19 .. da parte dell'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori (1)

(nome ed indirizzo) : .....

.....

Zona di attività : .....

1	2		3
Prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento di base ai quali si applicano i prezzi di ritiro o i prezzi di vendita comunitari (articoli 11 e 13 di detto regolamento), distinguendo i prodotti ai quali si applicano i prezzi di ritiro regionali (articolo 11, paragrafo 2 e articolo 13 dello stesso regolamento)	Se del caso, le categorie di prodotti alle quali si applicano selettivamente i prezzi di ritiro comunitari o alle quali si applica un divieto di vendita (articolo 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base)		Prodotti elencati negli allegati I-IV ai quali si applica un prezzo di ritiro autonomo (articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base) per tutte le categorie di uno o più prodotti, specificando il livello del prezzo, il tipo di presentazione e il condizionamento
	applicazione selettiva	divieto di vendita	

(1) Secondo quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, nel caso di un'associazione di produttori si deve comunicare l'elenco delle organizzazioni di produttori che intendono applicare i prezzi.

ALLEGATO III

Comunicazioni (mensili) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
(da inviare entro 30 giorni dalla fine del mese considerato)

QUANTITATIVI E PREZZI DEI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I

Mese : .....

STATO MEMBRO : .....

Porto/Mercato	Specie (1)	Quantità globale commercializzata (t) (1)	Quantità ritirata (t) (1)	Prezzo medio mensile (ECU/t) (1)

(1) Indicare dati separati per la rana pescatrice intera e per gli scampi interi e per la coda.

ALLEGATO IV

Comunicazioni (semestrali) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)
(da inviare entro 2 mesi dalla fine del semestre considerato)

QUANTITATIVI E PREZZI DEI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Mercato/Porto	Specie	Categoria	Quantità commercializzata per ciascuna categoria commerciale (E/A, B) (t)	Prezzo medio per ciascuma categoria commerciale (E/A, B) (ECU/t)

ALLEGATO V

Comunicazioni (semestrali) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
(da inviare entro 2 mesi dalla fine del semestre considerato)

RITIRI/QUANTITATIVI INVENDUTI

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Specie	Categoria	Quantitativi ritirati (t)		Quantitativi invenduti (t)
		Al prezzo di ritiro comunitario	Al prezzo di ritiro autonomo	Al prezzo di vendita comunitario

ALLEGATO VI

Comunicazioni (semestrali) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b)
(da trasmettere entro 2 mesi dalla fine del semestre considerato)

VALORE FORFETTARIO

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Specie	Destinazione	Quantità (t)	Prezzo medio (ECU/t)

ALLEGATO VII

Comunicazioni (semestrali) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c)
(da inviare entro 2 mesi dalla fine del semestre considerato)

AIUTO AL RIPORTO

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Specie	Categoria	Quantità (t)	Tipo di trasformazione	Prezzo all'ingrosso dei prodotti trasformati (ECU/t)

ALLEGATO VIII a)

Comunicazione (annua) di cui all'articolo 4
(da inviare anteriormente al 15 settembre dell'anno successivo a quello considerato)

I. PRODOTTI DELL'ALLEGATO I, PARTI A e D DEL REGOLAMENTO DI BASE

SPESE TECNICHE

STATO MEMBRO : .....

PERIODO : ANNO .....

Operazioni		Importo (ECU/t)
I. *Congelamento*		
manodopera		
energia		
	Totale	
II. *Magazzinaggio*		
manodopera		
energia		
imballaggi immediati		
	Totale	
III. *Filettatura*		
manodopera		
energia		
	Totale	
IV. *Salagione ed essiccazione*		
manodopera		
energia		
sale		
	Totale	

ALLEGATO VIII b)

Comunicazione (annua) di cui all'articolo 4
(da inviare anteriormente al 15 settembre dell'anno successivo a quello considerato)

I. PRODOTTI DELL'ALLEGATO I, PARTE E DEL REGOLAMENTO DI BASE

SPESE TECNICHE

STATO MEMBRO : .....

PERIODO : ANNO .....

Operazioni		Importo (ECU/t)
I. *Congelamento*		
manodopera		
energia		
	Totale	
II. *Magazzinaggio*		
manodopera		
energia		
imballaggi immediati		
	Totale	
III. *Filettatura*		
manodopera		
energia		
	Totale	
IV. *Cottura*		
manodopera		
energia		
	Totale	
V. *Conservazione in vivaio*		
manodopera		
energia		
	Totale	

ALLEGATO IX

Comunicazione (mensile) di cui all'articolo 5
(da inviare entro trenta giorni della fine del mese considerato)

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Mercato/Porto	Prodotto pilota	Quantitativi commercializzati del prodotto pilota (t)	Prezzo medio mensile (ECU/t)

ALLEGATO X

Comunicazione (mensile) di cui all'articolo 6
(da inviare entro trenta giorni della fine del mese considerato)

PRODOTTI DELL'ALLEGATO III

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Mercato/Porto	Specie	Presentazione commerciale	Quantitativi commercializzati (t)	Prezzo medio mensile (ECU/t)

ALLEGATO XI

Comunicazione (mensile) di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
(da inviare entro trenta giorni dalla fine del mese considerato)

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Nome dell'organizzazione del produttore : .....

Specie	Presentazione commerciale	Quantità sbarcata (t)	Quantità venduta (t)	Prezzo medio (ECU/t)	Quantitativi	
					Immagazzinati (t)	Usciti dal magazzino (t)

ALLEGATO XII

Comunicazione (mensile) di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
(da inviare entro trenta giorni dalla fine del mese considerato)

PRODOTTI DELL'ALLEGATO III

Periodo : .....

STATO MEMBRO : .....

Nome dell'organizzazione del produttore : .....

Specie	Presentazione commerciale	Quantità venduta/ consegnata all'industria (t)	Prezzo medio (ECU/t)

ALLEGATO XIII

Comunicazione (annua, suddivisa per mese) di cui all'articolo 8
(da inviare anteriormente al 1° novembre)

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE CARPE E DEI SALMONI

STATO MEMBRO : .....

Mese-Anno	Zona di produzione	Quantitativi commercializzati (t)	Prezzi alla produzione (ECU/t)